

**MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI DOCENTI
KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
nell'ambito del Programma Erasmus+
MOBILITÀ VERSO I PAESI DEL PROGRAMMA E I PAESI PARTNER**

ACCORDO N. 2021/IT02-KA131-HED-000008006
(da citare in **tutta** la corrispondenza)

L'Accordo deve essere firmato prima dal docente e successivamente dal Rappresentante Legale dell'Istituto (o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.

Fra:

- 1.** Istituto di appartenenza:
Codice Erasmus: **I FIRENZE01**
Indirizzo ufficiale per esteso: **Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze**
Numero di telefono: 055 27571
Indirizzo di posta elettronica: erasmus@adm.unifi.it

in prosieguo denominato "**I'Istituto**"
rappresentato da: Prof.ssa Alessandra Petrucci, Rettrice
(designazione del Rappresentante Legale)

[Da completarsi solo da parte di personale proveniente da Impresa]:

- 2.** Istituto ospitante:
Codice Erasmus:
Indirizzo ufficiale per esteso:
Numero di telefono:
Indirizzo di posta elettronica:

rappresentato da: _____
(designazione del Rappresentante Legale)

e:

- 3.** Cognome:
Nome:
Data di nascita:
Codice Fiscale:
Nazionalità:
Posizione ricoperta:
Dipartimento/facoltà:
Indirizzo completo:
Numero di telefono:
Indirizzo di posta elettronica:
Anno accademico: 2021/2022_

Il Partecipante gode di [selezionare le opzioni applicabili]:

- ☐ Un contributo finanziario con fondi europei Erasmus+
- ☐ Un contributo europeo Erasmus+ pari a zero ("zero Grant")
- ☐ Un periodo di mobilità con un contributo finanziario con fondi europei Erasmus+ congiuntamente ad un periodo senza contributo europeo Erasmus+ ("zero Grant")
- ☐ Il contributo finanziario include un contributo per minori opportunità

in prosieguo denominato/a il "**Partecipante**",

HANNO CONCORDATO

Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d'ora in avanti denominato "**I'Accordo**"):

Allegato I **Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching**

Allegato II **Condizioni generali**

Allegato III **Note Tecniche**

Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.

Per l'Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, (anche tramite la rete Erasmus Without Paper) secondo la legislazione nazionale italiana o il regolamento di Istituto.

CONDIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO

- 1.1.** L'Istituto eroga il contributo finanziario al **Partecipante** per intraprendere un'attività di mobilità a fini di docenza nell'ambito del Programma Erasmus+.
- 1.2.** Il **Partecipante** accetta il contributo finanziario o la fornitura dei servizi come specificato nell'Articolo 3 e si impegna ad effettuare la mobilità a fini di docenza come descritto nell'Allegato I, sotto la propria responsabilità.
- 1.3.** Qualsiasi modifica o integrazione all'Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.

ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ

2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.

2.2 Il **Partecipante** si impegna a svolgere la propria mobilità:

Data di inizio	Data di fine

Le date di inizio e di fine della mobilità fisica devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l'ultimo giorno in cui il **Partecipante** deve essere presente presso l'Istituto/organizzazione ospitante:

Denominazione dell'Istituto/organizzazione ospitante:	
Codice ERASMUS (se del caso):	Paese:

Un giorno di viaggio prima del giorno di inizio della mobilità e/o uno dopo il giorno di fine della mobilità stessa vengono computati nella durata dell'intera mobilità e, pertanto, considerati ai fini del calcolo del supporto individuale, totale di max 2 giorni di viaggio retribuiti (in caso di *green travel*: 2 giorni prima e due giorni dopo, con max 4 giorni di viaggio retribuiti)

2.3 Secondo le disposizioni della Guida del Programma è prevista una durata massima di 2 mesi e una durata minima di 2 giorni consecutivi di attività; inoltre, deve essere rispettato un minimo di 8 ore di insegnamento per settimana (o per qualsiasi periodo inferiore). Qualora la durata della mobilità sia superiore ad una settimana, il numero minimo di ore di insegnamento per una settimana incompleta dovrà essere proporzionato alla durata della settimana stessa. Ove l'attività di docenza fosse combinata con attività di training durante un unico periodo all'estero, le ore minime di attività si riducono a 4 ore settimanali (o per qualsiasi periodo inferiore).

Il **Partecipante** si impegna a svolgere un totale di:

giorni:	ore di lezione:
---------	-----------------

2.4 Il **Partecipante** può inviare una richiesta di prolungamento del periodo di mobilità prima del termine inizialmente previsto, nel rispetto dei termini stabiliti all'Articolo 2.3; se l'Istituto accetta il prolungamento della durata del periodo di mobilità, l'Accordo deve essere modificato di conseguenza (si veda Articolo 1.3).

ARTICOLO 3 – CONTRIBUTO FINANZIARIO

3.1 Il contributo finanziario è calcolato secondo le regole di finanziamento indicate nella Guida del programma Erasmus+ Call 2021 e nelle relative Disposizioni Nazionali.

3.2 L'Istituto adotta la modalità di rimborso analitico dei costi sostenuti per viaggio e soggiorno, a seguito di presentazione dei documenti giustificativi, secondo le regole interne all'Istituto e nel rispetto dei massimali previsti per il supporto individuale e per le spese di viaggio indicati nelle Note tecniche (allegato III). Nessun rimborso è previsto per periodi di mobilità "virtuali" svolti dall'Università degli Studi di Firenze (*distance training activity*)

3.3 Il partecipante riceverà un contributo finanziario da fondi europei Erasmus+ per ____giorni di mobilità fisica.

[Il numero di giorni indicato è pari alla durata del periodo di mobilità fisica più gli eventuali giorni di viaggio, inclusi i giorni aggiuntivi per il viaggio green, ove applicabile. Se il Partecipante riceve un contributo europeo Erasmus+ congiuntamente ad un periodo senza contributo, il numero di

giorni indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dal contributo europeo Erasmus+: tale contributo deve essere assicurato almeno per la durata minima del periodo di mobilità pari a 2 giorni; se, infine, il Partecipante riceve un contributo comunitario pari a zero (zero-grant) per l'intera durata della mobilità, tale numero di giorni deve essere uguale a 0 e 0 giorni di viaggio.]

- 3.4** Il rimborso dei costi sostenuti per le minori opportunità, ove applicabile, oppure il rimborso dei costi sostenuti per un viaggio costoso, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal **Partecipante**.
- 3.5** Il contributo finanziario non può essere utilizzato a copertura di costi già rimborsati tramite fondi dell'Unione.
- 3.6** Eccetto quanto specificato all'Articolo 3.6, il contributo finanziario ricevuto dal **Partecipante** è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 4.1** L'Istituto/organizzazione adotta la modalità di rimborso analitico dei costi sostenuti per viaggio e soggiorno, a seguito di presentazione dei documenti giustificativi, secondo le regole interne all'Istituto e nel rispetto dei massimali previsti per il supporto individuale e per le spese di viaggio indicati nelle Note tecniche (allegato III).
- 4.2** Il **Partecipante** deve dare prova delle effettive date di inizio e di fine del periodo di mobilità attraverso la presentazione dell'Attestato di Frequenza rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo della mobilità all'estero.

ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA

- 5.1** L'Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinché lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata
- 5.2** La copertura assicurativa deve comprendere **un'assicurazione sanitaria, un'assicurazione di responsabilità civile e un'assicurazione contro gli infortuni**.

In caso di mobilità intra-UE, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa.

Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente nei diversi paesi e le coperture assicurative standard potrebbero non essere sufficienti a coprire il Partecipante, ad esempio nel caso in cui il Partecipante non è considerato dipendente o formalmente iscritto all'organizzazione di accoglienza. Si raccomanda, inoltre una copertura assicurativa contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.].

Si raccomanda di indicare le seguenti informazioni:

- denominazione compagnia assicurativa:
- numero e polizza assicurativa

- 5.3** La parte responsabile per l'assunzione della copertura assicurativa è:

- ☐ l'organizzazione
☒ il partecipante

- ☐ l'organizzazione ospitante

ARTICOLO 6 – RAPPORTO NARRATIVO FINALE DEL PARTECIPANTE (EU SURVEY)

- 6.1** Il **Partecipante** deve trasmettere online il Rapporto Narrativo Finale (tramite EU Survey), debitamente compilato, entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Partecipante nel presente Accordo. Quei **Partecipanti** che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.

ARTICOLO 7 – PROTEZIONE DEI DATI

- 7.1** L'Istituto fornirà ai partecipanti la relativa informativa sulla privacy per il trattamento dei loro dati personali prima che questi vengano codificati nei sistemi elettronici per la gestione delle mobilità Erasmus+ https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/specific-privacy-statement_en

ARTICOLO 8 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

- 8.1** Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
- 8.2** Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Istituto e il Partecipante in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.

(Redatto in duplice copia, in italiano)

Il Partecipante

nome/cognome/

Firma

Luogo e data

Per l'Istituto

nome/cognome/funzione

Firma

Luogo e data

ALLEGATO I**MOBILITY AGREEMENT STAFF MOBILITY FOR TEACHING**

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/mobility-agreement_en

ALLEGATO II

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1: Responsabilità

Ciascuna delle parti contraenti esonererà l'altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all'attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell'altro contraente o del suo staff.

L'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall'Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

Articolo 2: Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il **Partecipante** non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall'Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l'Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l'Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il **Partecipante** non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.

Se il **Partecipante** risolve l'Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall'Accordo, dovrà restituire l'importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l'Istituto di appartenenza.

In caso di risoluzione dell'Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal **Partecipante** e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere almeno l'importo del contributo corrispondente all'effettiva durata del periodo di mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza.

Articolo 3: Tutela dei dati¹

¹ Maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dei dati (quali dati sono raccolti, chi ha accesso a tali dati e come sono protetti) sono disponibili qui:

Tutti i dati personali indicati nella Convenzione devono essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 1725/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all'Accordo da parte dell'Istituto di appartenenza, dall'Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).

Il **Partecipante** può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all'Istituto di appartenenza e/o all'Agenzia Nazionale. Il **Partecipante** può presentare un ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d'uso di tali dati da parte della Commissione Europea.

Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili

Le parti dell'Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall'Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall'Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell'Accordo siano stati correttamente attuati.

ALLEGATO III
NOTE TECNICHE
Contributo per il supporto individuale

In base a quanto previsto dalle Disposizioni Nazionali pubblicate sul sito dell'AN (http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2021/05/Disposizioni-nazionali-IT02-Call-2021_Istruzione-Superiore.pdf) gli importi delle diarie indicati dalle tabelle comunitarie (Guida al Programma 2021 - tabella A1.1) sono ridotti all'80% come di seguito riportato

		Diaria giornaliera ammissibile fino al 14° giorno	Diaria giornaliera ammissibile dal 15° al 60° giorno
GRUPPO A	Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Svezia. Paesi partner della Regione 14: Isole Fær Øer, Svizzera, Regno Unito.	€ 144,00	€ 101,00
GRUPPO B	Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna. Paesi partner della Regione 5: Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano	€ 128,00	€ 90,00
GRUPPO C	Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica ceca, Turchia, Ungheria.	€ 112,00	€ 78,00

Contributo per il viaggio

Il contributo per il viaggio, in base a quanto previsto dalla Guida del Programma è calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza. La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che quello di ritorno.

Distanze di viaggio	Importo per il viaggio standard	Importo per il viaggio green
Tra 0 e 99 KM	€ 23,00 per partecipante	-
Tra 100 e 499 KM	€ 180,00 per partecipante	€ 210,00 per partecipante
Tra 500 e 1999 KM	€ 275,00 per partecipante	€ 320,00 per partecipante
Tra 2000 e 2999 KM	€ 360,00 per partecipante	€ 410,00 per partecipante
Tra 3000 e 3999 KM	€ 530,00 per partecipante	€ 610,00 per partecipante
Tra 4000 e 7999 KM	€ 820,00 per partecipante	-
8000 KM o più	€ 1.500,00 per partecipante	-

La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla CE e disponibile al seguente indirizzo web: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Esempio calcolo contributo viaggio standard	Esempio calcolo contributo viaggio green
• Città di partenza: Firenze • Città di destinazione: Oslo • Distanza rilevata dal calcolatore (Firenze Oslo): 1795.4 km • Fascia corrispondente: 500-1999 km • Contributo ammissibile: € 275,00 (A/R)	• Città di partenza: Firenze • Città di destinazione: Oslo • Distanza rilevata dal calcolatore (Firenze Oslo): 1795.4 km • Fascia corrispondente: 500-1999 km • Contributo ammissibile: € 320,00 (A/R)